CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003936 - 22/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 22 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino
Piazza della Libertà, n. 23 – Palazzo Amici
62100 Macerata

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 84/2016 – Richiesta chiarimenti applicazione art. 3, comma 7, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in vigore dal 01.06.2015.

Con riferimento al Vostro quesito del 02.03.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3332 dell'08.03.2016), con cui si domanda in quale momento si impone, per un componente del Consiglio di Disciplina destinatario di un esposto, l'obbligo di astenersi dall'esercizio della propria funzione come previsto dall'art. 3, comma 7, del Regolamento di cui all'oggetto, si osserva quanto segue.

L'art. 3, comma 7, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18 -19 marzo 2016, stabilisce che "*Il componente del Consiglio di Disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare deve astenersi obbligatoriamente dall'esercizio della funzione disciplinare, mentre decade e deve essere sostituito come indicato al precedente comma 3, in caso di sanzione disciplinare resasi definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione*".

La suddetta norma disciplina l'ipotesi – non prevista nella norma di riferimento di cui al DPR 137/2012 - della continuità nella funzione di componente del Consiglio di Disciplina di quel componente del Consiglio nei cui riguardi sia stato presentato un esposto o attivato un procedimento disciplinare.

La soluzione prospettata nel testo del Regolamento è di grande equilibrio, atteso che viene utilizzato lo strumento dell'astensione dai giudizi, quale garanzia di trasparenza, solo in presenza di una sanzione disciplinare. E' prevista poi la decadenza del componente dell'organo nel caso di definitività della stessa sanzione, con ciò garantendo sia la presunzione di innocenza dell'incolpato che la legittimazione dell'organo disciplinare. A tal proposito si rileva che l'obbligo di astensione non decorre dal momento dell'esposto (che potrebbe infatti essere archiviato perché infondato già in fase di analisi preliminare), bensì dall'irrogazione della sanzione.
Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349